

OGGETTO: Appalti pubblici:dall'ANAC le modalità di trasmissione delle varianti.

Con il comunicato del Presidente, pubblicato sul sito istituzionale il 16 luglio u.s., l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha evidenziato alcune istruzioni operative per le stazioni appaltanti che sono tenute all'adempimento di quanto previsto in tema di varianti nell'art. 37, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* (G.U. 24 giugno 2014, n. 144).

Si ricorda in proposito che, in ragione del citato articolo, le varianti in corso d'opera di cui al comma lettere "b" (cause impreviste e imprevedibili), "c" (eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o rinvenimenti) e "d" (sorpresa geologica) dell'articolo 132 del Codice degli appalti (Decreto legislativo n. 163/2006), sono trasmesse dalle stazioni appaltanti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Proprio in ragione dell'adempimento del citato obbligo, nel Comunicato del 16 luglio u.s. è previsto che la trasmissione di ciascuna variante in corso d'opera, ad Anac, dovrà avvenire utilizzando – ove possibile – la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.avcp.it, avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei seguenti atti da trasmettere:

- Relazione del responsabile del procedimento;
- Quadro comparativo di variante;
- Atto di validazione;
- Provvedimento definitivo di approvazione.

In caso di ricorso alla posta ordinaria, gli stessi documenti dovranno esser inviati all'indirizzo di Via di Ripetta n. 246, sede dell'ex Avcp.

Il comunicato in esame segue in ordine temporale, l'intervento del presidente dell'Anac che, in audizione alla Camera sul decreto di Riforma Pubblica amministrazione, aveva suggerito di limitare il controllo delle varianti agli appalti sopra un certo importo, ad esempio 5 milioni di euro, ciò a fine di rendere più efficace la verifica.

Tale limitazione appare condivisibile ed in linea con quanto auspicato dall'Ance, nonché oggetto di apposita azione in sede di conversione del DL n. 90/2014.

Nella stessa occasione era stato, infine, rilevata l'eccessiva mole di documentazione che dovrebbe essere inviata all'ANAC, qualora fosse confermata la necessità di allegare il progetto esecutivo, come invece prevede l'articolo 37 del decreto legge.

28 Luglio 2014